


L'Osservatorio sul diritto di famiglia

Diritto e processo

ANNO V • FASCICOLO 1 • GENNAIO-APRILE 2021



**L'avvocato di domani. Il lungo travaglio del regolamento
sulle specializzazioni forensi**

I nuovi trend giurisprudenziali in materia di misure coercitive

Amministrazione dei beni in comunione legale

Bullismo e cyberbullismo

EMERGENZA SANITARIA E SCRITTURA GIURIDICA: SPUNTI DI RIFLESSIONE

BARBARA M. LANZA

Avvocato in Verona, Responsabile regionale Veneto ONDiF

Nel diritto di famiglia scrivere bene è un'arte ed è diventata una necessità soprattutto in periodo emergenziale, quale efficace forma di contrasto alla lunghezza dei tempi necessari per lo svolgimento di un procedimento in materia di famiglia. Questo ci porta a riflettere sul modo in cui nel tempo si è involuta la scrittura giuridica e sulla necessità di riabilitare lo scritto giuridico ai criteri di sinteticità, chiarezza e pertinenza richiamati dalla Cassazione.

In family law, the art of fine writing has become a necessity. Especially in times of emergency, it is an effective tool to contrast the excessive length of time needed to conduct family-related proceedings. This leads us to reflect on the involution of legal writing over time and the need to reconnect it to the criteria of conciseness, clarity and relevance invoked by the Supreme Court.

SOMMARIO: 1. Uso dell'antilingua negli scritti giuridici e l'utilizzo del protocollo quale misura difensiva. - 2. Antilingua nel diritto di famiglia. Le derive dell'emotività. - 3. La sinteticità e pertinenza come presupposto per l'efficacia degli atti. - 4. Rapporto tra emergenza Covid ed atti processuali; il passaggio dalla trattazione orale a quella scritta. - 5. Conclusioni.

“Mi scuso per la lunghezza della mia lettera, ma non ho avuto il tempo di scriverne una più breve”.

Blaise Pascal

1. Uso dell'antilingua negli scritti giuridici e l'utilizzo del protocollo quale misura difensiva

Anche per i giuristi scrivere bene è un'arte ed il recente periodo emergenziale, con il proliferare della trattazione scritta, potrebbe contribuire a renderla più efficace, concorrendo a ridurre i tempi processuali quando nei procedimenti in materia di famiglia la trattazione orale possa apparire superflua.

Riflettere sulla trattazione scritta impone una considerazione più generale sulla scrittura giuridica nella quale si è registrata finora la tendenza all'utilizzo di forme espressive ridondanti, celebrative e dove la quantità diviene, a torto, sinonimo di qualità¹. Infatti, in questa direzione molti professionisti del diritto, avvocati, magistrati, ma anche notai e burocrati, hanno attribuito al linguaggio giuridico una sacralità che, anziché avvicinare il cittadino alla giustizia, lo ha allontanato segnando una distanza tra chi la amministra ed i destinatari degli effetti.

Un autorevole studioso della lingua italiana come Calvino ha orientato una parte delle proprie indagini allo studio della scrittura giuridica che definisce efficacemente l'*antilingua*. Secondo lo scrittore, il giurista davanti ad ogni vocabolo che abbia in sé un significato oggettivo viene colto dal *terrore semantico* che lo porta ad esprimersi in modo contorto, utilizzando perifrasi di stampo tecnico burocratico². Una modalità di comunicazione che rende questa forma espressiva poco chiara per l'ascoltatore, relegato ad una posizione di inferiorità

rispetto a chi assume un indiscutibile potere³. L'abitudine all'uso di un linguaggio involuto, faticoso ma altisonante, si acquisisce sin dai tempi dell'università e si consacra con l'esercizio della professione. Il singolo, aderendo a questo lessico, sente di appartenere ad un gruppo, ad una corporazione che si identifica con uno strumento linguistico⁴.

Le censure che nel tempo si sono avvicinate hanno colto nel segno e lo dimostrano i molti protocolli, particolarmente reattivi all'uso dell'antilingua, sintesi della dialettica tra magistratura ed avvocatura che hanno individuato regole virtuose per la redazione degli atti. Alcuni di questi documenti hanno descritto le condotte che affaticano gli atti processuali, invitando a non cadere in ripetizioni, espressioni gergali, forme passive, curando addirittura la punteggiatura e la precisione lessicale, suggerendo la preferenza per frasi brevi e per una sintassi semplice ed agile rispetto ad espressioni lunghe con incisi, divagazioni e molte subordinate⁵.

Altri hanno fornito indicazioni concrete sulla stesura degli atti prevedendo come il testo debba essere valutativo, contenere deduzioni formulate per articoli separati e distinti, progressivamente numerati⁶, se non addirittura elaborando dei modelli da utilizzare nella pratica⁷.

¹ CALVINO, *op. ult. cit.* chi parla l'antilingua ha sempre paura di dimostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere: "io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio, la mia funzione è più in alto di tutti, anche di me stesso". Secondo l'autore l'utilizzo di questo linguaggio ha una motivazione psicologica ossia la mancanza di un vero rapporto con la vita ma anche Fodio per se stessi. Invece la lingua vive solo di un rapporto con la vita che diventa comunicazione, d'una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa la lingua – l'italiano di chi non sa dire ho fatto ma deve dire ho effettuato – la lingua viene uccisa.

² COSÌ G. CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura giuridica*, Bari-Roma, 2015, 53.

³ Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice nel giudizio di primo grado, in www.romaosservatorio.it (ult. acc. 27 marzo 2021); il documento sollecita una corretta proporzione tra la complessità delle questioni da esaminare e l'estensione espositiva degli atti.

⁴ Protocollo per la redazione degli atti processuali, in www.tribunaletorino.giustizia.it (ult. acc. 27 marzo 2021).

⁵ Line guida per la redazione degli atti processuali in materia di famiglia, in www.tribunaledimilano.it (ult. acc. 27 marzo 2021).

¹ M. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss. L'autore puntualizza che è ancora molto diffusa la convinzione che la sovrabbondanza dei contenuti e dei riferimenti sia da preferirsi in quanto maggiormente persuasiva.

² I. CALVINO, *Una pietra sopra*, Milano, 2018, 150 ss.; dalle colonne di *Il Giorno*, nel 1965, l'autore denunciava come con l'antilingua i significati delle parole fossero costantemente allontanati, relegati in fondo ad una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente.